

Codice A1813A

D.D. 12 maggio 2016, n. 1126

**LR n 45/1989. Autorizzazione alla realizzazione dell'ampliamento a sud ospitante le funzioni magazzini - blocco operatorio - rx, in parziale attuazione del PEC prot. n. 2427/2008, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, in Comune di Pecetto Torinese (TO). Richiedente: Casa di cura e di riposo San Luca S.p.A.**

In data 25/01/2016 prot. n° 2998 è stata registrata la domanda della Casa di cura e di riposo San Luca S.p.A., C.F./P.IVA 01136930011, trasferita dalla Città metropolitana di Torino per acquisita competenza ai sensi della LR n° 23/2015 (prot. n° 8118 del 25/01/2016), tesa ad ottenere l'autorizzazione sull'intervento di ampliamento a sud ospitante le funzioni magazzini – blocco operatorio - rx, in parziale attuazione del PEC prot. n° 2427/2008, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici ai sensi della LR n° 45/1989, interessante un aumento di volume rispetto al progetto originale pari a 1.660m<sup>3</sup> e di superficie di 370m<sup>2</sup> in sottosuolo, in Comune di Pecetto Torinese (TO).

Quanto presentato costituisce lieve variazione di un intervento già esaminato in modo approfondito dalla Provincia di Torino nel 2008 e valutato positivamente dal medesimo Ente per gli aspetti attinenti al vincolo idrogeologico nell'ambito della conferenza dei servizi indetta dal Comune di Pecetto Torinese per l'approvazione del PEC (DCC n° 18 del 25/03/2009), a cui si rimanda per competenza; chiarimenti definitivi sono altresì riportati nella nota della Città metropolitana di Torino, prot. n° 23516 del 23/02/2016 (ns. prot. di ricevimento n° 8754 del 25/02/2016), agli atti di questo Settore, che chiude una opportuna fase di approfondimento amministrativo sul pregresso di cui alla nota di richiesta informazioni dello Scrivente, prot. n° 7737 del 19/02/2016, indirizzata non solo al predetto Ente ma anche al Comune di Pecetto Torinese (risposta comunale prot. n° 1439 del 22/02/2016, ns. prot. di ricevimento n° 8328 del 23/02/2016).

Si apprende che l'attuale variazione risulta necessaria per adeguare alcuni locali impianti tecnologici previsti nella progettazione licenziata dalla conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i. nelle sedute tenutesi in data 29/09/2008, 20/10/2008 e 11/12/2008.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici ing. Alberto e Antonio Vigliani e geol. Sergio Brecko, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- Relazione geologica-geotecnica-sismica, a firma del geologo Brecko (dicembre 2015);
- Indagine geognostica per il progetto di ampliamento della Casa di cura e di riposo, a firma del geologo Brecko (giugno 2006);
- Relazione illustrativa e documentazione fotografica, a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento settembre 2015);
- Tavola M3.pr.01 – Pianta Piano Tecnico UTA (-10,35), a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento marzo 2015);
- Tavola M3.pr.02 – Pianta Piano Tecnico Magazzini (-6,55), a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento marzo 2015);
- Tavola M3.pr.03 – Pianta Piano Blocco Operatorio e RX (-3,30), a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento marzo 2015);
- Tavola M3.pr.04 – Pianta Piani (stralcio) Primo-Secondo-Sottotetto (+3,40; +6,70; +10,00), a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento marzo 2015);
- Tavola M3.pr.05 – Pianta Piano Tecnico UTA (-10,35), a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento luglio 2015);
- Tavola M3.pr.06 – Sezioni 1-2, a firma degli ingegneri Antonio e Alberto Vigliani (aggiornamento marzo 2015).

In corso di istruttoria, con nota prot. n° 12921 del 18/03/2016, è stata evidenziata la necessità di integrare il progetto sotto il profilo amministrativo e tecnico, a cui il Richiedente, per tramite dell'ing. Vigliani, ha dato riscontro in data 05/05/2016 (ns. prot. di ricevimento n° 20418 del 6/05/2016).

La documentazione integrativa è composta dai seguenti atti:

- Copia del bonifico bancario intestato alla Regione Piemonte relativo ai diritti di istruttoria;
- Relazione tecnica a firma del geol. Sergio Brecko (marzo 2016).

In sintesi, dall'esame della documentazione su elencata si evince che l'intervento in previsione consiste nell'abbassamento della quota di piano pavimento finito dei locali tecnici UTA di 65cm (da -9,70m del progetto originale a -10,35m). Tale operazione comporta quindi un aumento dei volumi di scavo di circa 1.660m<sup>3</sup>, per un totale progettuale pari a 6.970m<sup>3</sup>, e determina altresì una ridefinizione delle superfici in sottosuolo oggetto di escavazione pari a 370m<sup>2</sup>.

Gli approfondimenti geologici sviluppati per l'oggetto di variante, curati dal geologo Sergio Brecko in qualità di figura tecnica professionale di primo riferimento (già interessato nella progettazione del 2006), sono stati prodotti su richiesta della Città metropolitana di Torino, prot. n° 148084 del 20/10/2015, per contemperare l'esigenza di ulteriori dettagli conoscitivi del substrato alla necessità di un adeguamento delle verifiche di carattere geologico in base ai disposti delle vigenti norme tecniche per le costruzioni approvate con DM del 14 gennaio 2008.

Pertanto, ai già eseguiti sondaggi nel 2006 (rif. punto S1 ed S2), sono state aggiunte una prova penetrometrica dinamica superpesante (DPSH) e una prova sismica tipo MASW.

Il Comune di Pecetto Torinese cade in Zona 4 della classificazione sismica di cui alla DGR n° 11-13058 del 19/01/2010; in relazione alla prova MASW i terreni d'imposta del nuovo corpo di fabbrica sono associati cautelativamente alla classe categoriale C ("depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate o argille di media consistenza").

La prova penetrometrica dinamica superpesante, giunta fino alla profondità di 10,60m, evidenzia una separazione tipologica tra i terreni superficiali (fino a 4 metri circa) e quelli sottostanti; questi ultimi, realmente investiti dal nuovo carico e oggetto della verifica di stabilità globale, sono ritenuti dal geologo professionista sostanzialmente equiparabili, sotto il profilo del comportamento geotecnico, ad uno strato composto da prevalenti ghiaie.

Il citato professionista, sotto la propria responsabilità, ha inteso i dati ottenuti per via indiretta dalla prova DPSH sufficienti per modellare la stabilità del pendio, trovando giustificazione nella collocazione della prova anzidetta all'interno dell'area destinata al nuovo corpo di fabbrica, ritenendo di fatto meno significativi i risultati dei sondaggi S1 ed S2 eseguiti lungo la stradina posizionata poco più a valle dello sviluppo progettuale; dai sondaggi emerge in buona sostanza la presenza nei terreni limitrofi di una importante componente più fine (limi e sabbie) in associazione alla ghiaia, spesso prevalente su quest'ultima.

Si evidenzia che la prova penetrometrica ha superato di poco la quota di imposta del nuovo fabbricato per cui le risultanze della prova sono significative di quella parte di terreno che verrà in gran parte scavata e rimossa, mentre la parte di terreno che subirà gli effetti del carico del nuovo edificio si trova prevalentemente al di sotto della quota raggiunta dall'indagine penetrometrica.

È stata osservata un'incongruenza tra i tabulati di calcolo delle verifiche di stabilità inviati con la documentazione integrativa (marzo 2016), e le risultanze delle stesse, a cui i tabulati si riferiscono, presentati in forma grafica nella relazione geologica-geotecnica di dicembre 2015; infatti, dai tabulati emerge l'utilizzo nei calcoli di un valore di 35° per il parametro geotecnico dell'angolo di attrito interno mentre nella documentazione che riporta le ciclografiche (dicembre 2015) viene considerato un valore di 30°. Ciò conseguentemente determina un'ulteriore incongruenza circa i valori dei fattori di sicurezza delle superfici di scivolamento calcolate con le diverse metodologie presentate, notevolmente più elevati utilizzando un angolo di attrito interno di 35°, rispetto a quelli determinati utilizzando il valore di 30°.

Non possono essere ritenuti accettabili i valori ottenuti utilizzando un angolo di attrito interno di 35°, poiché anche nella decisione assunta dal geologo professionista di considerare nella modellazione delle verifiche di stabilità un “monostrato a ghiaie” resta evidente che il valore anzidetto è affetto da errore metodologico in conseguenza di una sua oggettiva estrapolazione per via indiretta. In tal senso, considerata comunque la maggiore complessità del sistema-terreno rispetto alla semplificazione del modello elaborato, nei limiti della ragionevolezza, sono certamente più coerenti i risultati ottenuti applicando il parametro geotecnico dell’angolo di attrito interno pari a 30°, di cui si ha riscontro nella relazione di Brecco datata dicembre 2015. Si precisa che i risultati sono intesi accettabili poiché frutto di una compensazione tra il termine di 30°, di per sé sovrastimato in quanto eccessivamente prossimo al limite per terreni verosimilmente caratterizzati da una componente più fine e coesiva (condizione che si presume verrà riscontrata in corso d’opera), e il sottostimato termine di coesione, imposto uguale a zero.

Le verifiche di stabilità simulano il comportamento dei terreni disposti sul pendio in assenza e in presenza del carico aggiuntivo operato dal previsto ampliamento verso Sud dell’edificio, stabilito in fondazione pari a 140kPa.

La modellazione che porta alla verifica di stabilità globale dell’oggetto in variante non tiene altresì conto, come richiesto, del carico generato dal fabbricato esistente; al riguardo il geologo sopra richiamato, assumendosi conseguentemente ogni responsabilità giuridica, giustifica tale scelta affermando che il corpo di fabbrica esistente risulterà di fatto slegato dal nuovo elemento costruttivo da una paratia di micropali opportunamente calcolata, che annullerà quindi le spinte a monte della stessa, rendendo l’esistente incapace di gravare sul pendio naturale e sull’ampliamento. Per quanto appreso la cortina di pali e tiranti svolge la duplice funzione di sostegno preventivo del fronte di scavo e di garanzia della staticità fondazionale all’edificio esistente; essendo questione strutturale ed ingegneristica e non incidendo di fatto sugli aspetti di natura idrogeologica, questo Settore prende atto e rimanda per competenza ai progettisti relativamente al corretto dimensionamento del sistema-paratia.

Nei riguardi degli eventuali problemi di stabilità connessi ad una non oculata gestione delle acque superficiali, il geologo professionista asserisce in piena responsabilità che queste saranno convogliate in fognatura.

Si rammenta che l’istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare che la trasformazione del suolo per la parte in variazione rispetto al progetto originale, già licenziato per gli aspetti del vincolo idrogeologico dall’allora competente Provincia di Torino e dal Corpo Forestale dello Stato (prot. n° 3798 del 12/11/2008), da cui, si ribadisce, è seguito il provvedimento finale emesso dal Comune di Pecetto Torinese per l’approvazione del PEC (DCC n° 18 del 25/03/2009), sia nella sostanza ragionevolmente compatibile con l’assetto locale dei luoghi secondo la LR n° 45/1989; nulla pertanto attiene agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e la privata incolumità.

Conclusa l’istruttoria di rito, preso altresì atto dell’avvenuto versamento dei diritti di istruttoria pari ad €250,00= di cui alla documentazione integrativa ultima presentata, l’intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi sottoposti a vincolo per ragioni idrogeologiche, e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso,

## IL DIRIGENTE

- visto il RDL 30/12/1923, n° 3267;
- vista la LR 09/08/1989 n° 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n° 4/AMD;
- visto l’art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;
- vista la LR 29/10/2015 n° 23 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai sensi della LR n° 45/1989, il progetto predisposto dalla Casa di cura e di riposo San Luca S.p.A, C.F./P.IVA 01136930011, denominato “realizzazione dell’ampliamento a sud ospitante le funzioni magazzini – blocco operatorio - rx, in parziale attuazione del PEC prot. n° 2427/2008”, quale variante del precedente di cui al citato PEC 2427/2008, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, interessante una superficie in sottosuolo di 370 m<sup>2</sup> e di volume pari a 1.660m<sup>3</sup> in Comune di Pecetto Torinese (TO), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore e resta ferma la necessità di trasmettere allo stesso i tabulati di verifica sviluppati considerando i parametri geotecnici “angolo di attrito interno” e “coesione” uguali rispettivamente a 30° e 0kPa. Ulteriori varianti in corso d’opera devono essere oggetto di nuova istanza;
2. in fase esecutiva l’intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 14/01/2008; si raccomanda di prestare specifica attenzione nei riguardi della barriera di micropali e tiranti, la quale, ai fini della stabilità globale del versante, deve risultare tale da rendere ininfluenza in fase di esercizio il carico generato dal fabbricato originale sul nuovo corpo di fabbrica;
3. in corso d’opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti, ossia deve essere posta l’opportuna cura nell’esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali, dimensionando in modo adeguato le canalette di raccolta e allontanamento delle acque verso gli impluvi naturali;
4. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo secondo normativa vigente di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili (aree a rischio di esondazione, e/o soggette a movimenti gravitativi di versante, ecc); i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell’ambito degli interventi devono essere allontanati dall’area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
5. il soggetto autorizzato deve preventivamente ottenere l’assenso del proprietario/gestore dell’impianto fognario entro cui è prevista l’immissione delle acque ruscellanti raccolte; in nessun caso queste possono essere lasciate libere di scorrere concentrate sul versante;
6. la presente autorizzazione ha validità per anni 5 (cinque) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
7. l’autorizzazione s’intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall’intervento, in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato nel tempo l’assetto di progetto; spetta altresì al

medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire efficienza al sistema;

8. l'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; essa inoltre è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

9. deve essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., o simili, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori;

10. terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, corredata dagli atti di rito di cui al punto 6.5 della Circolare PGR n° 4/AMD del 03/04/2012 ai fini dello svincolo cauzionale.

Relativamente agli obblighi amministrativi di cui agli articoli 8 e 9 della LR n° 45/1989 la presente autorizzazione prende atto della richiesta di versamento del deposito cauzionale (**€516,00=**) e del corrispettivo di rimboschimento (**€6.549,00=**) di cui al progetto originale, il tutto come esplicitato nella nota del Corpo Forestale dello Stato prot. n° 3798 del 12/11/2008.

Resta fermo l'onere per il titolare dell'autorizzazione LR n° 45/1989 di comunicare a questo Settore l'avvenuto adempimento dei versamenti su indicati prima dell'inizio dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del DLgs n° 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione amministrazione trasparente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Adriano Bellone